

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici - Ufficio IX
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

Prot. n. 6962

Roma, 20.07.2006

All'On.le Ministro

Oggetto: Parere su "Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche"

Adunanza del 20 luglio 2006

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le note prot. 14/Segr. e 726/DIP/Segr. rispettivamente datate 27.2.2006 e 26.6.2006 con le quali il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito **E S P R I M E** il proprio parere nei seguenti termini:

IN PREMESSA, IL CNPI

- prende atto della conferma di richiesta di parere da parte del Ministro al decreto 28 dicembre 2005 dopo le due modificazioni/integrazioni effettuate in data 13 giugno 2006 (D.M. 47/2006) e in data 22 giugno 2006 con nota prot. 721;
- formula la presente bozza di parere, certa che anche l'attuale Ministro farà suo l'impegno di "determinare, ove necessario, le opportune modificazioni e integrazioni" ai provvedimenti in questione; ciò anche in considerazione che il parere del CNPI è "obbligatorio" e deve essere richiesto ed acquisito prima dell'emanazione dei provvedimenti. E', quindi, uno degli atti preliminari necessari per la validità anche formale del decreto;
- ritiene assolutamente necessaria una riformulazione coordinata dei tre atti citati, in modo da pervenire alla stesura di un unico decreto ministeriale che, a partire dalle premesse che devono essere corrispondenti alla nuova situazione normativa creatasi, metta i vari soggetti istituzionali interessati in condizione di individuare con chiarezza spazi di intervento, norme di riferimento e i soggetti competenti ad assumere le decisioni relative.

NEL MERITO, IL CNPI OSSERVA CHE:

1. in relazione alle premesse:

- vanno eliminati i riferimenti alle norme attualmente non applicabili e, quindi, poiché nell'articolo unico del D.M. 47/2006 si precisa che, per il secondo ciclo, il riferimento è costituito dagli "ordinamenti vigenti e i relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore", è necessario eliminare il riferimento al decreto legislativo 226/2005 che attualmente per il secondo ciclo non è applicabile;
- si propone altresì di eliminare, perchè ininfluenti rispetto alla tematica affrontata, i riferimenti ai decreti legislativi 76/2005 e 77/2005;
- appare, inoltre, non correlato all'oggetto del decreto in discussione, il riferimento all'art. 11 del DPR 275/99 in quanto tale istituto non è di competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche autonome ed ha specifiche procedure da rispettare per la sua attivazione;
- è assolutamente necessario inserire il richiamo al decreto ministeriale attuativo del d.P.R. 275/99: D.M. 234/2000;

2. **va superata la difformità di formulazione relativamente alla quota orario dei curricula riservata alle istituzioni scolastiche.** Infatti, è definita, una volta, *“fino al 20%”*, altre volte *“dal restante 20%”* e il conseguente riferimento alla quota nazionale obbligatoria è definito *“pari all’80% del monte ore annuale ...”*. Si propone la definizione delle quote percentuali nella forma più flessibile e quindi *“fino al 20%”*, come quota rimessa alle istituzioni scolastiche, e *“non meno dell’80%”*, come quota oraria nazionale obbligatoria;
3. **non è accettabile l’esclusione di un intero segmento scolastico, quale è quello della “scuola dell’infanzia”, dal provvedimento in oggetto** perchè contraddice il contenuto del DPR 275/1999 e del D.M. applicativo n. 234/2000. L’esclusione si desume dalla nota prot. 721 del 26 giugno 2006 che precisa che *“la quota del 20% ... deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione”*. Si chiede, pertanto, l’esplicita estensione dell’applicazione della quota percentuale complessivamente rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, esplicitando il riferimento *“alla scuola dell’infanzia, al primo e secondo ciclo di istruzione”*;
4. **va salvaguardata l’autonomia progettuale delle istituzioni scolastiche autonome, soggetti costituzionalmente garantiti.** Il coinvolgimento delle Regioni su questa tematica, nell’attuale fase transitoria, è da riferirsi esclusivamente all’art. 2, punto l) della legge 53/03 che recita *“i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.”* Non si ritiene, pertanto, possibile la cancellazione di fatto di quanto previsto dal DPR 275/99 e dal relativo decreto attuativo, D.M. 234/00. Ciò con particolare riferimento all’art. 3 del citato D.M. 234/00, rispetto al quale non è stata adottata alcuna norma abrogativa, e che prevede una quota oraria del 15% del monte ore annuale, riservata alla esclusiva competenza delle singole istituzioni scolastiche. Si può, quindi, operare, in base al dettato della legge 53/03, solo in termini integrativi e non sostitutivi. Si propone, pertanto, di mantenere alla competenza delle scuole la quota oraria del 15% indipendentemente *“dall’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni...”* e di prevedere una ulteriore quota percentuale da utilizzare nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, qualora esistenti, o, in assenza di questi, rimessa all’autonomia delle scuole. Per garantire il nucleo fondamentale omogeneo su base nazionale, il totale complessivo di queste due quote non dovrebbe comunque superare il 20% complessivo. La complessiva quota *“fino al 20%”* deve esser utilizzata secondo le modalità e i vincoli previsti dall’art. 3, comma 2, del D.M. 234/00, attuativo del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche: d.P.R. 275/99. Ciò implica la cancellazione del comma 4 del D.M. 28.12.2005. La formulazione proposta non vuole in alcun modo limitare le opportunità, sempre auspicabili e condivisibili, di *“arricchimento dell’offerta formativa”* che può essere attivata dalle scuole, sia per iniziativa propria, sia su sollecitazione dei diversi soggetti istituzionali: Regioni ed Enti Locali in primis. Ovviamente, le risorse necessarie e i relativi oneri economici delle iniziative di arricchimento devono essere garantiti dal soggetto proponente.

IN CONCLUSIONE, IL CNPI:

ritiene necessaria la riformulazione coordinata dei tre provvedimenti in un unico D.M. che, ad esplicita integrazione del D.M. 234/00, recepisca le richieste di modifica avanzate e riporti in premessa il riferimento al parere del CNPI formulato nei seguenti termini: *“subordinatamente all’accoglimento delle richieste di modifica e/o integrazione avanzate, esprime parere favorevole”*.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti